



Comune di San Martino di Lupari

DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2023

DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(di cui all'art 50 c. 1 lett a e b del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, c.d. Codice dei contratti pubblici)

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici).
 - b. RUP: il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15).
 - c. CUP: il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - d. CIG: il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
 - e. affidamento diretto: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dal Comune di San Martino di Lupari per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4 del Codice.
4. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing ed a quanto afferente alla gestione delle minute spese di cui ai fondi economici.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale dall'art. 14, comma 6 del Codice.
4. Le informazioni e i dati relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'art. 50.

Art. 4 Rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti di cui al presente regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione. Al fine di applicare il principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, ovvero se l'affidamento o l'aggiudicazione afferisca alla medesima fascia economica così come individuata da ciascuna Stazione Appaltante con proprio regolamento.

2. L'individuazione dei settori merceologici per forniture / categorie di opere per lavori / settore di servizi deve avvenire di volta in volta tra quelli del vocabolario CPV. Al fine dell'applicazione del principio di rotazione, ogni procedura di gara deve quindi necessariamente essere definita da almeno una categoria del vocabolario CPV¹, Common Procurement Vocabulary, nomenclatura delle categorie merceologiche adottata dall'Unione Europea con Regolamento (CE) n. 213/2008, consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici) al link <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>, che va indicata nel capitolato tecnico / Foglio Patti e condizioni relativo alla procedura di scelta del contraente di cui si tratta.

Si dispone che, ai fini dell'individuazione della categoria\settore di commessa, ai sensi dell'alberatura europea, siano prese in considerazione le prime cinque cifre del codice CPV.

3. Qualora si proceda ad affidamento relativo al medesimo settore merceologico\categoria di lavori\ settore di servizi (così come individuati ai sensi del comma che precede), la rotazione si applica al contraente uscente qualora tale affidamento afferisca per importo (imponibile al netto di IVA) alla medesima delle seguenti fasce di valore economico:

	Forniture beni e servizi	Lavori (<i>importo al netto dell' IVA</i>)
A	Sino a € 4.999,99	Sino a € 4.999,99
B	da € 5.000,00 a € 19.999,99	da € 5.000,00 a € 19.999,99
C	da € 20.000,00 a € 39.999,99	da € € 20.000,00 a € 39.999,99
D	da € 40.000,00 a € 70.000,00	da € 40.000,00 a € 70.000,00
E	da € 70.000,01 a € 100.000,00	da € 70.000,01 a € 100.000,00
F	da € 100.000,01 sino alla soglia per l'affidamento diretto	da € 100.000,01 sino alla soglia per l'affidamento diretto

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti agli stessi operatori economici.

¹ I codici CPV sono organizzati in un "vocabolario principale" che serve per definire l'oggetto di un contratto e un "vocabolario supplementare" che serve per aggiungere ulteriori dettagli di natura qualitativa. I codici del vocabolario principale sono composti da un massimo di 10 caratteri numerici, l'ultimo dei quali serve per verificare la correttezza del codice. Le prime due cifre rappresentano le divisioni, le prime tre cifre rappresentano i gruppi, le prime quattro cifre rappresentano le classi, le prime cinque cifre rappresentano le categorie, le successive cifre servono per fornire ulteriori dettagli su una categoria.

5. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. La selezione del medesimo operatore o del contraente uscente richiede un'adeguata motivazione in relazione alla sua affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, anche in ordine alla riscontrata assenza di alternative, oltre che in relazione al vantaggio economico, anche in termini organizzativi. Tale facoltà va riconosciuta altresì qualora comprovate e documentate problematiche tecniche e/o operative evidenzino grave pregiudizio al buon esito della fornitura\servizio\lavoro qualora il contratto venga aggiudicato o eseguito da un operatore economico diverso dal contraente uscente.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 5 Lavori, servizi e forniture- Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 euro (al netto dell'IVA)

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 euro (imponibile sino € 39.999,99), si procede anche senza previo interpello di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento
3. Gli operatori economici sono tenuti ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con le modalità che saranno predeterminate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente. Qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva ove richiesta, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, così come verrà predeterminato da apposito atto dell'ente (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente).
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
6. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
7. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
8. La determinazione a contrarre/di affidamento viene adottata con apposito provvedimento che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6 Lavori, servizi e forniture- Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 sino alla soglia per l'affidamento diretto

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo pari o superiore a euro 40.000,00 sino alla soglia per l'affidamento diretto si procede ad aggiudicazione, anche senza interpello di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi qualora istituiti dalla stazione appaltante.
2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
5. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
6. Per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con il Comune di San Martino di Lupari gli operatori economici, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Libro II, Parte V "dello svolgimento delle procedure" Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
7. Gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante DGUE, ovvero, in alternativa, secondo i modelli presenti nelle piattaforme telematiche.
8. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.
9. La determinazione a contrarre/di affidamento viene adottata con apposito provvedimento che individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP- ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo- informano prontamente il Responsabile EQ di Area competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile EQ di Area competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Per ogni aspetto di tale disciplina si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 del Codice.

Art 8 Esecuzione e Pagamenti

1. Dopo la verifica dei requisiti, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. L'esecuzione del contratto è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.

2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

3. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 9 Forma del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato e gli altri documenti di gara ivi richiamati costituiscono parte integrante del contratto.

2. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti diretti.
4. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto negli importi stabiliti una tantum dalle norme codicistiche ([allegato I.4](#)), avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
5. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ove previsti.
6. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 11 Norme finali e di rinvio

- 1 All'entrata in vigore del presente regolamento devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni, prescrizioni o misure che, eventualmente vigenti nell'ente, siano in contrasto con lo stesso.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice dei Contratti e normativa di settore vigenti.